

2015

N. 1098 SENT
N. 7075/12 R.G.
N. 9594/15 CRON

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in persona del giudice dott. Raffaele Ciquera, ha pronunciato la seguente sentenza

nelle cause riunite ed iscritte ai n. 7075, 7076, 7078 e 7080 r.g. 2012 tra

██████████
██████████ (avv. Stefano Pollicino)
contro

██████████ (avv. Francesco Stolfa, Marianonietta Martinelli, Giacomo Francini e Carlo Pignata)

Conclusioni delle parti e motivi della decisione

Con distinti ricorsi le ricorrenti in epigrafe indicate, braccianti agricole a tempo determinato alle dipendenze della ██████████ nei periodi indicati nei rispettivi atti, hanno chiesto di chiamare in giudizio la predetta società per ottenere il pagamento di differenze retributive non corrisposte (lavoro straordinario, indennità per ferie non godute, festività) oltre al ristoro del danno patito per la violazione dell'obbligazione, assunta dalla ██████████ in sede sindacale, di riassunzione o riutilizzazione delle prestazioni lavorative presso la stessa azienda.

Costituitasi in tutti i giudizi, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando la nullità del ricorso, la congruità delle retribuzioni erogate, la mancata prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, l'inapplicabilità del ccnl invocato per il diritto alla riassunzione-

Interrogate le parti ed escussi i testi ritualmente presentati, la causa è stata discussa e decisa.

Osserva il tribunale che le ricorrenti lamentano, in primo luogo, la non congruità della retribuzione percepita ex art. 36 Cost. e con riferimento alla contrattazione di settore, sostenendo di aver percepito nei periodi in esame una retribuzione giornaliera pari ad euro 38,00.

Tale prospettazione, peraltro, non viene illustrata con riferimento ad un errato inquadramento ai fini retributivi ovvero ad una minore retribuzione percepita rispetto a quanto quietanzato nelle buste paga in atti (con le conseguenze di cui agli art. 2726 e 2932 c.c. : v. Cass. sez. un. n. 19888 del 2014): del resto, i dati contenuti nelle predette buste paga per la quantificazione del compenso sono in linea con quanto previsto dalla contrattazione collettiva e, comunque, sul punto non sono state sollevate obiezioni.

Dall'esame dei conteggi allegati al ricorso, ai quali le ricorrenti si riportano per la quantificazione anche per prestazioni di lavoro rese oltre il normale orario, si desume che tali prestazioni sarebbero quelle rese in occasione delle trasferte, per le quali è stato corrisposto il relativo compenso: tale precisazione è necessaria per escludere la necessità di esaminare altre ragioni di pagamento non espressamente indicate in ricorso.

Occorre precisare che le parti ricorrenti hanno fondato la pretesa di pagamento delle prestazioni lavorative straordinarie sostenendo che, per recarsi sui terreni nei quali operare, raggiungevano un punto di raccolta insieme ad altre lavoratrici per essere prelevate da un autobus aziendale che le trasportava sul luogo di lavoro.

Cass. n. 5701 del 2004 ha chiarito che *salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che la indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.*

Nemmeno il tempo utilizzato per recarsi sul posto di lavoro può essere computato nell'orario di lavoro: ciò è infatti vero solo nella ipotesi in cui il dipendente, tenuto a recarsi presso la sede di lavoro, sia poi destinato a raggiungere altro luogo di lavoro per svolgere la sua prestazione lavorativa (Cass. n. 17511 del 2010); inoltre, nella specie, non è stato neppure dedotto che le modalità di trasporto per raggiungere il posto di lavoro fossero state predisposte dal datore di lavoro in forma obbligatoria per i dipendenti.

Per quanto riguarda infine la domanda di risarcimento del danno per inadempimento alla obbligazione di assunzione nell'anno 2012,

ritenuta la inapplicabilità dell'art. 8 bis del d.l. n. 17 del 1983 (conv. dalla l. n. 78 del 1983), che prevedeva solo una precedenza nelle assunzioni e riguardava i lavoratori stagionali indicati dalla l. n. 230 del 1962 (art. 2 co. 1 lett. a), non applicabile ai lavoratori agricoli, legge peraltro abrogata dal d.l.vo n. 368 del 2001;

considerato che parte resistente ha negato la adesione alle organizzazioni stipulanti il ccnl che, all'art. 20 (clausola citata da entrambe le parti), richiama la disciplina di cui al citato art. 8 bis, e che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso (unico aspetto emerso nella fattispecie in esame; v. Cass. n. 10632 del 2009), adesione che, si ripete, riguarderebbe solo il rispetto della precedenza nelle assunzioni;

ritenuto, in ogni caso, che non è stata dimostrata la violazione del diritto di precedenza nell'assunzione, unico diritto ipotizzabile nella specie, in considerazione del mancato perfezionamento di intesa in sede sindacale circa la riassunzione del personale (cfr. verbale del 9.12.2011 redatto nella sede della locale direzione territoriale);

che, infine, le ricorrenti hanno prestato attività lavorativa in forza di contratto di somministrazione sottoscritto con la spa [redacted] e tale circostanza rende non indirizzabili alla resistente le richieste conseguenti alla dedotta violazione dell'obbligazione di assunzione, obbligazione riguardante, secondo quanto previsto dal ccnl, i dipendenti assunti direttamente dall'impresa agricola;

deve concludersi per la infondatezza anche di questo capo di domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.q.m.

Rigetta le domande e condanna le ricorrenti in solido a pagare alla resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000,00 per compenso professionale.

Taranto, 26 marzo 2015

Il giudice
Dott. Raffaele Ciquera



11

di

ati